

COMUNE DI M A G L I O N E (TO)

REGOLAMENTO DI I G I E N E

IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO

Art. 1°

E' vietato gettare immondizie, animali morti e quanto altro è suscettibile di putrefazione, nelle pubbliche vie, nei terreni pubblici o privati, nei fiumi, fossi o canali e nei laghi, come pure è vietato farvi sboccare o immettervi le fogne non debitamente autorizzate o le acque luride provenienti da stabilimenti industriali, se non dopo che le acque stesse siano state sottoposte a depurazione.

Art. 2°

I fabbricati adibiti ad uso abitazione debbono essere convenientemente coperti e comunicare con l'esterno in modo che non vi sia difetto di aria e di luce; devono inoltre essere asciutti, puliti e capaci di riparare dalle intemperie con buoni serramenti ed attrezzi.

Art. 3°

I pavimenti dei piani terreni delle abitazioni devono essere sopraelevati di cm. 40 sul piano stradale.

Art. 4°

Pei fabbricati adibiti in tutto o in parte a stabilimenti industriali, commerciali od agricoli, si richiamano le speciali disposizioni sull'igiene del lavoro prescritte dal Regolamento generale approvato con Regio Decreto 14 aprile 1927, n. 530.

Art. 5°

Nessuna casa sarà dichiarata abitabile se non sia fornita di acqua potabile derivante dall'acquedotto pubblico; oppure da pozzi o altri mezzi di approvvigionamento, purchè in questi casi l'acqua sia stata riconosciuta potabile dall'Ufficiale Sanitario, in seguito a presentazione del risultato delle analisi fatte eseguire dal Laboratorio Provinciale di igiene e profilassi, e all'esame del luogo di derivazione sia stata riconosciuta l'impossibilità di infiltrazioni prossime o remote, capaci di alterare in avvenire le buone condizioni dell'acqua stessa.

Art. 6°

Le case di nuova costruzione, od in parte rifatte, o radicalmente restaurate, non potranno essere abitate, se non dopo ottenuta l'autorizzazione del Sindaco, conforme alle prescrizioni dell'art. 221 del T.U. delle Leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

In ogni caso l'autorizzazione non sarà concessa prima di tre mesi, se le opere di intonacatura interna sono compiute d'estate, e di sei mesi se sono compiute d'inverno.

Art. 7°

Le nuove costruzioni non potranno essere abitate se non corrispondano anche alle prescrizioni di cui all'articolo 17.

Le case attualmente abitate dovranno dai proprietari essere uniformate alle prescrizioni di legge e del presente regolamento entro anni due dalla sua pubblicazione. In caso d'ineempimento entro il termine prescritto, il Podestà, oltre all'accertamento della contravvenzione, potrà, a termini dell'articolo 222 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 dichiararle inabitabili ed ordinarne lo sgombrò, facendolo eseguire anche con la forza pubblica, previo esaurimento delle formalità di cui agli articoli 99 e 100 del Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45.

Art. 8°

Nell'interno delle abitazioni e nelle loro vicinanze, nei cortili, nonchè sulle pubbliche vie e piazze è vietato fare depositi, anche temporanei, di acque, di concimi, d'immondizie, di rifiuti e di altre materie putrescibili o di odore sgradevole od insalubri, o comunque di compiere atti che abbiano a provocare inconvenienti contro l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 9°

Le immondizie e le materie putrescibili provenienti dalle case, dagli esercizi, e, in genere, dagli spacci di vendita al pubblico, devono essere tenute, fino al momento della loro asportazione, in recipienti impermeabili e muniti di coperchio.

Art. 10°

Le aree scoperte entro i fabbricati o interposte ad essi, come pure le strade praticabili, sia private, sia consorziali ed i tratti di spiaggia, annessi a stabilimenti di bagni, devono essere tenuti sgombri, a cura dei proprietari, amministratori o conduttori, da immondizie e da materie putrescibili.

Art. 11°

Nelle case ad uso abitazione le latrine dovranno essere

costruite in modo da non emanare esalazioni e da non lasciare adito ad infiltramenti e non potranno essere in comunicazione diretta con le camere da letto o con la cucina.

E' vietata la costruzione di latrine o gabinetti privati che abbiano accesso direttamente dalle vie o piazze o che comunque abbiano l'apertura d'accesso in vista di vie o piazze.

Gli acquai e scaricatori delle acque immonde e dei residui degli usi domestici saranno costruiti e situati in modo da non inquinare il terreno, nè comunque alterare le acque potabili.

I pozzi neri saranno sempre a perfetta tenuta, avranno pareti e fondo dello spessore di m. 0,50 almeno, dovranno essere costruiti in buona muratura con malta di cemento a lenta presa, intonacati, nell'interno con cemento e levigati; avranno fondo concavo, angoli arrotondati, copertura in materiale impermeabile con apertura munita di doppia chiusura ermetica in pietra od altro materiale idoneo, e dovranno essere muniti di canna speciale di aereazione sufficientemente ampia, prolungata fino al di sopra del tetto della casa.

I pozzi neri non potranno essere mai posti nel suolo sottostante ai fabbricati e dovranno tenersi distanti dai muri dell'edificio di almeno un metro e distare di almeno dieci metri da qualunque pozzo, serbatoio o condotta di acqua potabile.

Ogni casa di abitazione deve essere provvista di cessi ed acquai in numero proporzionato agli appartamenti.

Art. 12°

I locali adibiti ad uso osteria, locanda, caffè, ed altri spacci pubblici di bibite, dovranno essere muniti, a cura e spese del proprietario dello stabile, di un gabinetto. Tale gabinetto non deve essere collocato sulle strade pubbliche principali, ma sempre in luogo appartato e, possibilmente, in prossimità della porta d'ingresso di detti esercizi.

L'Autorità comunale prescriverà la forma dello smaltitoio che dovrà essere espurgato ogni qualvolta il bisogno lo richieda e sempre a spese del proprietario.

Art. 13°

L'espurgo delle fogne, cisterne e cloache non può farsi prima delle ore, nè dopo lo spuntare del sole.

E' severamente proibito di far discendere persone nei pozzi neri per operarne lo svuotamento.

Art. 14°

Le materie provenienti dallo spurgo delle fogne, cisterne o cloache, devono essere trasportate fuori dell'abitato, alla distanza di almeno cento metri da qualunque abitazione e di cinquanta dalle pubbliche vie. Il trasporto sarà fatto nelle ore stabilite dall'Autorità comunale.

Art. 15°

E' vietato far riservare sulle pubbliche vie, nei cortili ed in vicinanza delle abitazioni, gli scoli dei lavandini, dei porcili e delle stalle, ed in genere gli scarichi luridi di qualunque natura. E' pure vietato di gettare o mandare per altro mezzo sulle strade, acqua o materia qualunque che possa cagionare fango o diffondere perniciose esalazioni.

Art. 16°

E' vietato l'allevamento dei suini nei centri abitati, senza la speciale autorizzazione dell'Autorità comunale, che farà accertare, dall'Ufficiale sanitario e dal Veterinario comunale, le condizioni delle stalle.

Art. 17°

Nel centro abitato non si possono tenere depositi di poltame vivo o di altri piccoli animali a scopo di industria e di commercio, senza licenza dell'Autorità Comunale, sentito l'Ufficiale Sanitario e previa accertamento che detti depositi siano in condizione di potervisi attuare costantemente le norme necessarie ai fini del trattamento contro le mosche.

Art. 18°

Dal 15 aprile al 15 ottobre resta severamente proibito, dal levar del sole fino a due ore dopo il tramonto, di fermarsi o transitare nell'abitato del Comune con botti non inodori contenenti materie fecali o con qualunque altro carico che emani cattivo odore. Sono soggetti a tale divieto anche le botti e i carri vuoti usati di recente pel trasporto di simili materie maleodoranti.

Art. 19°

Il trasporto del letame e l'asportazione delle immondizie e delle materie putrescibili dovrà essere fatto nelle ore

stabilite dall'autorità comunale, con recipienti o con carri muniti di apposito assito, e coperti in modo da evitare disperdimenti, costruiti secondo un modello approvato dall'Autorità Comunale, sentito l'Ufficiale Sanitario.

L'allontanamento di immondizie e delle materie putrescibili da centri abitati deve essere fatto giornalmente.

L'Autorità comunale, con apposita ordinanza, potrà rendere obbligatorio per, il trasporto degli anzidetti materiali, il loro trattamento contro le mosche, da effettuarsi con mezzi atti, ad ostacolarne l'invasione e la moltiplicazione.

Art. 20°

La macerazione del lino, della canapa e in genere delle piante tessili, è vietata nell'interno dell'abitato ed in prossimità delle abitazioni e non potrà aver luogo che nell'aperta campagna, in apposite vasche o fosse, col letto e le pareti in muratura, raccordate a curva fra essi e rivestite di cemento, mantenendo l'acqua in continuo ricambio. Le vasche o fosse dovranno essere poste a distanza non minore di 200 metri da qualunque abitazione o pubblica via, nonchè da pozzi e serbatoi di acqua potabile.

Art. 21°

L'Ufficiale sanitario e gli Agenti giurati del Comune hanno diritto di accedere alle case, opifici, cortili, ecc. per constatare se vennero osservate tutte le disposizioni del presente Regolamento, e riferirne al Sindaco.

Art. 22°

L'Ufficiale sanitario ha l'obbligo di visitare, almeno una volta al mese, le scuole pubbliche e private, per verificare se i locali e le disposizioni dei banchi corrispondono ai precetti igienici, e se vi sia mantenuta la necessaria pulizia.

Egli dovrà inoltre aver di mira, nelle sue ispezioni, tutto quanto si riferisce alla profilassi delle malattie infettive. A questo riguardo egli prenderà i provvedimenti del caso, riferendo al Sindaco per tutti gli altri inconvenienti.

IGIENE DELLE CASE RURALI

Art. 23°

Dovendosi costruire una nuova casa rurale, il proprietario ne dovrà presentare al Comune la pianta e la sezione, in du

